

Pubblicato il 09/06/2021

N. 03915/2021 REG.PROV.COLL.
N. **05846/2014** REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 5846 del 2014, proposto da

Comune di Cesa in persona del Sindaco pro tempore, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Giuseppe Somma, con domicilio eletto presso lo studio Manuela Lampitella in Napoli, corso Umberto I° n.365;

Comune di Cesa non costituito in giudizio;

contro

Enel Servizio Elettrico Spa, Consorzio Idrico Terra di Lavoro, in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t., Commissari ad Acta Sentenza n.248/2011 Tar Napoli Sez. IV – d.ri Lomazzi Vittorio e Infante Tommaso, non costituiti in giudizio;

nei confronti

Comune di Capodrise in persona del Sindaco pro tempore, Comune di Casaluce in persona del Sindaco pro tempore, Comune di Casal di Principe in persona del

Sindaco pro tempore non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

-della Delibera n.1 del 15.7.2014 adottata dal Commissario ad acta per l'ottemperanza della sentenza n.248/11 del TAR Campania, Napoli, assunta al prot. del C.I.T.L. in data 15.07.2014 al n.1007, trasmessa al Comune di Cesa in data 30.07.2014 prot. 4691;

-della Delibera n. 1 del 14.7. 2014 adottata coi poteri dell'Assemblea del Consorzio Idrico Terra di Lavoro dal Commissario ad Acta per l'ottemperanza della sentenza n.248/11 del TAR Campania, Napoli, trasmessa al Comune di Cesa in data 30.07.2014 prot. 4691;

-della Ordinanza n. 3 del 15.07.2014 adottata dal Commissario ad acta per l'ottemperanza della sentenza n.248/11 del TAR Campania, Napoli, assunta al prot. del C.I.T.L. in data 15.07.2014 n. 10023, trasmessa al Comune di Cesa in data 30.07.2014, prot. 4691;

-della nota n. 10465 del 22.07.2014 con la quale il Dirigente AA.F.F. del C.I.T.L. ha trasmesso al Comune di Cesa gli atti sopra indicati;

-di ogni altro atto preordinato, connesso e consequenziale e, quindi, anche degli atti richiamati nelle delibere impugnate;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 7 aprile 2021, tenutasi ai sensi degli artt. 4 co. 1 del D.L. 28/2020 (conv. con L. 70/2020), 25 del D.L. 137/2020 e dell'art. 6 del D.L. 1° aprile 2021, n. 44, la dott.ssa Rita Luce e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

PREMESSO che il Comune di Cesa ha inteso contestare, con il presente ricorso, la propria posizione debitoria deducendo di non essere tenuto al pagamento della somma richiesta dal Commissario ad acta, nominato da questo Tribunale con sentenza n. 248/11, in quanto fuoriuscito dal Consorzio Idrico terra di Lavoro fin

dal 1.01.2014 ed entrato a farne parte soltanto in data 15.10.2009;

RILEVATO che il ricorso risulta notificato soltanto a tre dei controinteressati che sono oltre 50 di numero, con la conseguente necessità che il Comune ricorrente proceda alla integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i Comuni che, in caso di accoglimento del gravame, vedrebbero aumentare, proporzionalmente, la propria esposizione debitoria;

RITENUTO doversi, quindi, autorizzare la notificazione per pubblici proclami, prevista dall'art. 41, comma 4, e dall'art. 49, co. 3, cod. proc. amm., e analiticamente disciplinata dall'art. 150 cod. proc. civ, che, per l'effetto, potrà svolgersi secondo le modalità e nei termini seguenti:

- l'avviso da pubblicarsi sul BUR Campania dovrà contenere le seguenti indicazioni:

- a) l'Autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede;
- b) il numero di Registro Generale del procedimento giurisdizionale;
- c) il nominativo della parte ricorrente;
- d) gli estremi del principale provvedimento impugnato;
- e) che i nominativi dei controinteressati ed il testo integrale del ricorso sono consultabili sul sito Internet dell'amministrazione resistente

Parte ricorrente dovrà, quindi, avere cura:

- a) che l'avviso sia pubblicato, con le modalità innanzi descritte, nel termine perentorio di giorni 30 (trenta) dalla comunicazione ovvero, se precedente, dalla notifica della presente ordinanza,
- b) che siano inseriti sul sito della Regione Campania:
 - il testo integrale del ricorso e della presente ordinanza,
 - l'indicazione nominativa dei controinteressati,
 - i dati identificativi del provvedimento impugnato;
- c) di richiedere tale inserimento sul sito Internet, tramite apposita istanza alla Regione Campania, nel termine perentorio di 30 (trenta) giorni dalla

comunicazione ovvero, se precedente, dalla notifica della presente ordinanza; alla richiesta deve seguire il deposito, presso la segreteria del Tribunale adito, della prova dell'intervenuta pubblicazione entro il termine di giorni 15 (quindici) successivi al termine predetto (30 gg.).

La Regione ha l'obbligo di inserire sul proprio sito web gli atti in questione rilasciandone attestato al ricorrente. Si prescrive che la pubblicazione del ricorso integrato dall'avviso non sia comunque rimossa dal sito della Regione sino alla pubblicazione della sentenza di questo Tribunale.

RITENUTO, altresì, che, una volta integrato il contraddittorio nei termini indicati, la controversia possa essere definita nella sede di merito, rinviandosi all'uopo alla pubblica udienza del giorno 2 febbraio 2022, con ulteriore termine sino al 30 novembre 2021 per il deposito della prova dell'esecuzione del suddetto incombente;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quarta), dispone l'integrazione del contraddittorio nei sensi e termini di cui in motivazione.

Rinvia, per il prosieguo della trattazione del merito, l'udienza pubblica del 2 febbraio 2022.

Manda alla Segreteria per la comunicazione della presente ordinanza alle parti.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 7 aprile 2021 con l'intervento dei magistrati:

Pierina Biancofiore, Presidente

Ida Raiola, Consigliere

Rita Luce, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE

Rita Luce

IL PRESIDENTE

Pierina Biancofiore

IL SEGRETARIO

ATTESTAZIONE DI CONFORMITA'

Il sottoscritto Avv. Giuseppe Somma attesta, ai sensi di legge, e quindi anche dell'art. 136 ter del Dlgs 104/2010 e dell'art. 22 comma 2 del Dlgs 82/2005, nonché del combinato disposto degli artt. 16 bis, comma 9 bis e 16 undecies, comma 2 del D.L. 179/2012, convertito dalla L. 221/2012, che la presente copia informatica dell'Ordinanza della Sez. IV del TAR Campania di Napoli n. 3915 del 09.06.2021 è conforme al corrispondente provvedimento giurisdizionale estratto dal fascicolo informatico R.G. n. 5846/2014 innanzi la Sezione Quarta del TAR Campania di Napoli.

Avv. Giuseppe Somma
f.to digitalmente